



Marche agricole

Confagricoltura Unione Provinciale Agricoltori - Ancona

Notiziario mensile per gli agricoltori marchigiani

Anno LIX - n.1 - Ancona Febbraio 2013

“CONFRONTO SERRATO SUI PROGRAMMI, AGROALIMENTARE È IL MOTORE DI CRESCITA DELL'ECONOMIA”

“Ci stanno a cuore le sorti del Paese, dell'agricoltura e delle sue aziende. Per questo chiediamo ai partiti ed alle coalizioni di tornare ad una politica orientata alle imprese, al loro ruolo nel e per il mercato; in maniera che esse possano continuare a garantire in pieno quel contributo sociale che sono capaci di dare e che spesso, a torto, non viene loro riconosciuto”. Lo ha sottolineato il presidente di Confagricoltura Mario Guidi al termine della riunione dei Quadri Dirigenti sulle elezioni del 24 e 25 febbraio. “La risposta che la politica deve dare è la governabilità – ha osservato Mario Guidi – In tale ottica sollecitiamo il confronto serrato con tutte le forze politiche in campo e lo vogliamo sui programmi, sui contenuti, sulle azioni da porre in essere per la crescita del Paese. Alla politica ribadiamo che lo sviluppo dell'agroalimentare è nodale, contribuisce al superamento della crisi, alla crescita, rafforza l'economia”. “Alla politica chiediamo sforzi per la 'normalità' – ha proseguito il presidente di Confagricoltura -

Vogliamo un 'Paese normale', con centri decisionali ed istituzioni efficienti e non stratificazioni; siamo favorevoli alla riforma del titolo V della Costituzione. Con una riduzione delle province con un alleggerimento dei costi della politica e della burocrazia”. Nella attuale situazione congiunturale cinque sono le aree che, ad avviso di Confagricoltura, debbono essere intraprese in via prioritaria e con incisività dall'azione del Parlamento e del Governo: credito; fisco; mercato del lavoro; green economy; conoscenza, ricerca e sviluppo, infrastrutture. “Occorre rivedere la normativa in materia di Imu, con particolare riferimento ai beni strumentali – ha concluso il presidente dell'Organizzazione degli imprenditori agricoli -Va anche sostenuta l'approvazione della delega fiscale al governo che consenta di intervenire sul sistema tributario per modificare la filosofia di fondo a cui si ispira la attività di prelievo, nonché per offrire un quadro di certezze per gli operatori”.

SOMMARIO

APERTURA

Agroalimentare è il motore di crescita dell'economia pag. 1

SICUREZZA SUL LAVORO

La patente di guida stradale per condurre un trattore non basta più pag. 2

SICUREZZA SUL LAVORO

- Macchine agricole: revisione obbligatoria dal 2014
- Manutenzione Trattori pag. 3

TERRITORIO

Analisi territoriale con ingegneria naturalistica pag. 4,5,6

RIFIUTI

Abbandono rifiuti pag. 7

LAVORO

Lavoro occasionale accessorio pag. 8

ECONOMICO

- Energie Rinnovabili pag. 9-10
- Prodotti Alimentari
- Vino, documenti di trasporto pag. 11

SCADENZARIO

pag. 12

www.anconaconfagricoltura.it

www.anconaconfagricoltura.it



Dir. Resp. Alessandro Alessandrini

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- Ideazione grafica e impaginazione: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Stampa: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall'U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale -70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa n. p. 8351

La patente di guida stradale per condurre un trattore non basta più

Si ricorda che la **Conferenza Stato-Regioni ha approvato, il 22 febbraio 2012, l'accordo in attuazione del comma 5 dell'art. 73, del decreto n. 81/2008 che individua le attrezzature da lavoro, tra cui i trattori agricoli ed i "muletti", per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché definisce le modalità per il riconoscimento di questa abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi della formazione.**

Si sottolinea che entro 12 mesi dalla pubblicazione della norma sulla GU del 12/03/2012, cioè **entro il 12 marzo 2013, per guidare non solo un trattore, ma anche un semplice "muletto", si dovrà risultare in possesso di esperienza documentata di almeno 2 anni, oppure acquisire una abilitazione alla**

guida attraverso un corso di formazione composto da 8 ore (teoria e pratica) per conduzione di trattori a ruote ugualmente dicasi per i trattori a cingoli; mentre un corso abilitante per la conduzione di trattori sia a ruote che a cingoli durerà 13 ore .

In più, tutti gli operatori, anche se già abilitati, ogni 5 anni dovranno assoggettarsi obbligatoriamente ad un corso di aggiornamento di almeno 7 ore tra teoria e pratica.

Come non avviene neanche per il rinnovo della patente di guida stradale, per la quale serve una semplice visita medica.

La norma comprende anche i lavoratori autonomi ed i coadiuvanti familiari, non solo i dipendenti (per i quali gli oneri saranno a carico del datore di lavoro)

Per questo motivo, l'Unione Provinciale Agricoltori di Ancona sta organizzando corsi appositi.



Macchine agricole: revisione obbligatoria dal 2014

Sarà effettiva dal primo gennaio 2014, fra poco meno di un anno, la revisione obbligatoria a cui, per effetto del Decreto Sviluppo - DL 179 del 18 ottobre 2012 convertito in legge lo scorso 13 dicembre e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre -, dovranno essere sottoposte tutte le macchine agricole immatricolate.

Il provvedimento, che interesserà un consistente numero di mezzi, è contenuto nell'articolo 111 del Nuovo Codice della Strada o DL 285 del 30 aprile 1992, secondo il quale **"il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro delle Politiche agricole e**

il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro delle Politiche agricole, per garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110.

Il decreto che va adottato, definendone le specifiche modalità di attuazione, entro e non oltre il 28 febbraio 2013, dispone inoltre la revisione "in ragione del relativo stato di vetustà" stabilendo la "precedenza per le macchine immatricolate precedentemente all'1 gennaio 2009".



forestali, può disporre, con decreto ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine agricole soggette all'immatricolazione... al fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione, nonché lo stato di efficienza".

Ora, il Decreto Sviluppo lo rende attuativo e con l'articolo 34 comma 48 va sostituire quanto contenuto al comma 1 dell'articolo 111 con un nuovo testo nel quale si definisce che

"Criteri, modalità e contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81- prosegue il Decreto -, sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

TRATTORI: manutenzione ed efficienza

Il Gruppo di Lavoro

Nazionale istituito presso

l'INAIL a redatto un

documento tecnico con titolo

Tale documento è redatto

in ottemperanza in

ottemperanza agli obblighi

previsti dall'art. 71 comma 4

lettera a) punto 2 e lettera b)

del D.Lgs. 81/08.

Chi fosse interessato può

richiederlo presso gli Uffici

dell'Unione Provinciale

Agricoltori di Ancona





ANALISI TERRITORIALE E PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE DEL SUOLO CON L'INGEGNERIA NATURALISTICA

Andrea Dignani

Geologo libero professionista

www.sunesisambiente.it

a.dignani@sunesisambiente.it

Le origini

L'ingegneria naturalistica è una tecnica molto antica, già ai tempi dei romani, infatti, le piante, vive o morte, venivano utilizzate per garantire un'adeguata protezione alle sponde dei fiumi.

Le testimonianze meglio documentate su questa tecnica risalgono tuttavia al Rinascimento grazie, soprattutto, a Leonardo da Vinci che nei suoi numerosi studi si occupò anche di interventi che possono oggi essere definiti di ingegneria naturalistica come, ad esempio, alcuni schizzi riportati nel "Codice Leicester" che mostrano sbarramenti di un fiume realizzati conficcando alberi nel letto e ricoprendoli poi di terra.

Le prime dettagliate descrizioni dei fondamenti tecnici, dei particolari costruttivi e delle finalità di molte tipologie di intervento (oggi classificate come "naturalistiche" e divenute negli anni le basi della disciplina) vengono però redatte solo a partire dalla metà dell'Ottocento. In Italia (dove il termine verrà adottato nel 1990 in sostituzione di "bioingegneria") i primi manuali sono stati pubblicati dalla casa editrice Hoepli attorno agli anni Trenta del secolo scorso.

L'ingegneria naturalistica è diventata, quindi, una disciplina tecnico-scientifica solo da poco decenni grazie, soprattutto, ai contributi scientifici di Hugo Meinhard Schiechl e Roland Stern (1992).

Basandosi su conoscenze biologiche e geotecniche, l'Ingegneria Naturalistica studia le modalità con cui poter utilizzare materiale "vivo" (semi, piante, parti di piante, porzioni di vegetazione) in associazione con materiali "non viventi" (pietrame, terra, legname, ecc.) nella progettazione delle infrastrutture da inserire nel paesaggio, inserimento però, è bene sottolinearlo, da intendere non come "mistificazione" ma come dialogo tra opera e paesaggio. L'Ingegneria Naturalistica infatti deve essere intesa non come tecnica "al servizio" di teorie per lo più superate o controproducenti (vedi l'uso distorto che porta all'effetto "cosmesi"), ma come strumento utile per restituire un sufficiente grado di naturalità al sistema ambientale, nonché per ridurre le alterazioni, il più delle volte inevitabili, prodotte dal processo di trasformazione del territorio e del paesaggio conseguente al verificarsi di una specifica esigenza (di difesa idraulica, per esempio.).

Le finalità

Grazie all'utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica, che sollecitano i processi naturali in atto, si possono soddisfare un insieme di finalità:

- tecnico-funzionali, per esempio antiersive e di consolidamento di una scarpata stradale o di una sponda fluviale;
- naturalistiche, in quanto non semplice copertura a verde ma ricostruzione o innesco di ecosistemi paraturali mediante impiego di specie autoctone;
- paesaggistiche, di ripristino locale/areale del paesaggio naturale circostante;
- economiche, relative al beneficio sociale indotto alla gestione economica delle risorse naturali e al risparmio ottenibile, rispetto alle tecniche tradizionali, sui costi di costruzione e di manutenzione di alcune opere.

Le soluzioni che impiegano tecniche di ingegneria naturalistica possono soddisfare, contemporaneamente, diversi obiettivi normalmente fra loro conflittuali.

In particolare: la difesa idraulica, la difesa dei versanti, la minimizzazione dell'impatto ambientale, la riqualificazione dell'ecosistema, il miglioramento della fruizione, il mantenimento del paesaggio fisico. In sostanza queste tecniche aiutano efficacemente a trovare la soluzione migliore di intervento.

Gli ambiti d'applicazione


L'impiego delle tecniche di ingegneria naturalistica è esteso su più fronti; i campi di applicazione infatti sono vari e spaziano dai problemi classici di erosione dei versanti, delle frane, delle sistemazioni idrauliche in zona montana, a quelli del reinserimento ambientale delle infrastrutture viarie e idrauliche, delle cave e discariche, delle sponde dei corsi d'acqua, dei consolidamenti costieri, a quelli dei semplici interventi di ricostruzione di elementi delle reti ecologiche.



Nello specifico, tali tecniche possono essere applicate ai seguenti settori:

- tutela del suolo: sistemazione di frane di medie/piccole dimensioni, consolidamento, bonifica e riqualificazione ecologica di versanti naturali soggetti a dissesti idrogeologici;
- sistemazioni idrauliche: consolidamento e riqualificazione ecologica di sponde di corsi d'acqua, laghi ed invasi; di sponde soggette ad erosione; costruzione di briglie e pennelli; creazione di rampe di risalita per l'ittiofauna; realizzazione di ambienti idonei alla sosta ed alla riproduzione degli animali;
- sistemazione di porti, coste, stabilizzazione/creazione di dune costiere, consolidamento dei litorali soggetti ad erosione;
- consolidamento e stabilizzazione delle scarpate in ambito stradale e ferroviario;
- riqualificazione ecologica di rilevati e trincee delle infrastrutture;
- ricostruzione di habitat: consolidamento e riqualificazione ecologica di versanti denudati derivanti da azioni di progetti infrastrutturali;
- interventi di riqualificazione di aree: destinate a interporti, centrali elettriche, insediamenti industriali;
- ripristino di cave e discariche: consolidamento e riqualificazione ecologica dei fronti di cava e delle discariche.

La metodologia per la progettazione



Le tecniche di Ingegneria Naturalistica, oramai conosciute e riprodotte su svariati manuali, nella realtà non sono opere particolarmente complesse da realizzare, ma la loro adeguata e corretta progettazione

dipende da una profonda e rigorosa conoscenza dei processi fisici che avvengono nel territorio in oggetto. Un'analisi rigorosa dei meccanismi di formazione che, per esempio, causano una frana, un'erosione, etc., permette di progettare l'opera di Ingegneria Naturalistica in modo funzionale alle locali necessità di mitigazione della pericolosità geologica.

Per la metodologia di analisi e progettazione si è realizzata una **“Piramide metodologica dell'analisi territoriale per la progettazione delle opere di sistemazione del suolo con l'ingegneria naturalistica”**.

La metodologia si concretizza attraverso l'uso di un Modello digitale del terreno (DEM) georeferenziabile e supportato dalle elaborazioni geostatistiche. Con tale metodologia si possono ricavare ed elaborare velocemente le informazioni territoriali utili per l'individuazione dei processi fisici di una determinata area. Successivamente si procede con la progettazione che deve rispondere alle esigenze funzionali di mitigazione dei processi fisici individuati.

L'analisi metodologica si attua attraverso 5 fasi:

Fase 0

Definizione del problema.

Scelta della metodologia di analisi tarata localmente per il problema specifico

Si delinea il problema da affrontare, viene deciso l'approccio metodologico più rapido ed efficace, si verificano le fonti dove acquisire i dati occorrenti.

Fase 1

Analisi del bacino idrografico. Inquadramento territoriale e climatico.

Si definisce il contesto territoriale nel quale è inserito il sito da esaminare, in questa fase si valuta la vocazione ambientale e di uso del suolo dell'area e si individua il contesto topoclimatico e microclimatico studiato per mezzo dei diagrammi termo-pluviometrici.

Fase 2

Analisi e rilievi areali

(Geologia, Geomorfologia, Idrogeologia, Idrologia, Pedologia, Agronomia, Botanica)

Si realizzano gli studi specialistici sufficienti e necessari per reperire informazioni sui processi fisici ed ecologici in atto e potenziali per un'area adeguatamente estesa al fine di comprendere il contesto ambientale.

Fase 3

Analisi di micro bacino

(Processi e dinamiche geomorfologiche)

Si analizzano i processi fisici che interferiscono direttamente con il sito in esame.

Si approfondiscono quelle analisi della Fase 2 che



completano la definizione dei processi che causano il locale dissesto.

Fase 4

Analisi del sito


(Rilievo topografico di dettaglio, Caratterizzazione geotecnica, Progettazione dell'opera)

Si attuano le analisi necessarie per la progettazione esecutiva dell'opera, i dati acquisiti sono utilizzati per le verifiche progettuali.


La progettazione

Nella progettazione si utilizzano tre tipologie di tecniche di riferimento in risposta alle diverse funzioni da attuare:

A - Interventi antiersivi (tutti i tipi di semina, stuoie, materassini seminati, etc.)




B - Interventi stabilizzanti (messa a dimora di arbusti, talee, fascinate, gradonate, cordonate, viminate, etc.)



C - Interventi combinati di consolidamento (palificate vive, muri, grate vive, muri a secco con talee, cuneo filtrante, gabbionate e materassi verdi, terre rinforzate, etc.)

Nella pratica progettuale si possono utilizzare anche combinazioni delle diverse tipologie e queste si dovranno poi adattare alle locali condizioni realizzative. Per la riuscita dell'intervento progettuale risulta fondamentale l'esperienza e la professionalità del progettista, e non una semplicistica applicazione dei manuali.



Si dovrà tenere conto delle reali condizioni del sito e anche della locale reperibilità dei materiali.

Conclusioni

In questa breve esposizione sulle problematiche relative alla progettazione con le tecniche di Ingegneria Naturalistica si è voluto sottolineare tre aspetti:

- Le tecniche di Ingegneria Naturalistica non sono una novità assoluta nelle pratiche di sistemazione del territorio, appartengono alla nostra tradizione plurisecolare delle pratiche di gestione delle pericolosità geologiche.

- Le tecniche di Ingegneria Naturalistica sono ormai note e sperimentate, la vera problematica quindi consiste nell'attuazione di una rigorosa metodologia di analisi, l'impostazione progettuale deve adeguarsi alle condizioni fisiche del territorio che possono determinare gradi differenti di pericolosità geologiche.

- La progettazione delle tecniche di Ingegneria Naturalistica non deve svolgersi con un semplice "copia incolla" delle tipologie di tecniche riportate nell'ampia manualistica, la progettazione deve sempre realizzata espressamente per ogni sito e per ogni processo fisico individuato ed analizzato.

Le tecniche di Ingegneria Naturalistica rappresentano un contributo importante per la razionale gestione economica ed ambientale del nostro territorio, contribuendo con l'apporto tecnico-scientifico ad aumentare il valore culturale ed economico del nostro paesaggio, per una società sempre più attenta all'agricoltura e alla qualità della vita.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO URBINO, Ingegneria naturalistica: tecniche di intervento per la salvaguardia del territorio ed il ripristino degli ecosistemi naturali, Atti del Convegno, Pesaro 7 aprile 1995, Amministrazione Provinciale di Pesaro Urbino, Pesaro 1997.
- BACCI MAURIZIO, BARDI SIMONA, DIGNANI ANDREA (a cura di), ed. WWF - REGIONE MARCHE, Manuale di metodologie e tecniche a basso impatto in materia di difesa del suolo. Studio di nuove metodologie ambientali in materia di difesa del suolo e miglioramento ambientale. Proposta per l'attuazione di interventi pilota-Legge N. 61/98, allegato rivista "Attenzione", 10, Roma 2000
- MINISTERO DELL'AMBIENTE, Manuale di indirizzo delle scelte progettuali per interventi di ingegneria naturalistica (2006)
- PROVINCIA DI TERNI, Manuale di Ingegneria naturalistica, Terni 2003.
- REGIONE EMILIA ROMAGNA, REGIONE VENETO, Manuale tecnico di ingegneria naturalistica, Centro di Formazione Professionale "O. Malaguti", Bologna 1993.
- REGIONE LAZIO, Manuale di Ingegneria Naturalistica, Roma (2002)
- REGIONE TOSCANA (a cura di), Principi e linee guida per l'ingegneria naturalistica, volumi 1 e 2 - Processi territoriali e criteri metodologici, Edizioni Regione Toscana-Collana Fiume e Territorio, Firenze 2001.
- SAULI GIULIANO, SIBEN SIMONETTA (a cura di), Tecniche di rinaturazione e di ingegneria naturalistica: esperienze europee, in Atti Congresso internazionale, Lignano Sabbiadoro (UD) 21-23 maggio 1992.
- SCHIECHTL HUGO MEINHARD, STERN ROLAND, Ingegneria naturalistica. Manuale delle opere in terra, Edizioni Castaldi, Feltre 1992.
- SCHIECHTL HUGO MEINHARD, STERN ROLAND, Ingegneria naturalistica. Manuale delle costruzioni idrauliche, Edizioni Arca, Trento 1997.

Rifiuti: Proprietari non responsabili di abbandono se il fondo è recintato

Con la sentenza del 25 ottobre 2012, n. 1810, il Tar Puglia ha stabilito che **i proprietari di un fondo opportunamente recintato non possono essere ritenuti responsabili dell'abbandono di rifiuti da parte di terzi.**

La condizione da rispettare è che **la recinzione sia sufficiente a dichiarare assolto l'obbligo di ordinaria diligenza**, non potendo essere richiesta l'adozione da parte dei proprietari del fondo di sistemi particolarmente complessi, volti ad escludere, in assoluto, la possibilità di abbandono incontrollato di rifiuti.

In tali circostanze, l'abbandono di rifiuti deve essere imputato

esclusivamente al responsabile di tale abbandono, e non ai proprietari del fondo che hanno adottato tutte le cautele opportune per evitare la commissione del reato.

La sentenza ha così annullato l'ordinanza di rimozione dei rifiuti e di ripristino dei luoghi, emessa da un sindaco nei confronti dei proprietari del fondo, ritenendola illegittima.

Si ricorda a questo proposito che il reato di abbandono di rifiuti (art. 192 del d.lgs. 152/06) si concretizza qualora vengano rinvenuti cumuli di materiale in stato di degrado e abbandono, sia in aree pubbliche che private. La

fattispecie trova sanzione all'art. 255 del d.lgs. 152/06, ed in particolare chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li mette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Inoltre, il colpevole dell'abbandono di rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi. Lo stesso obbligo ricade sul proprietario o conduttore dell'area. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere. **Se i soggetti obbligati non ottemperano all'ordinanza, è previsto l'arresto fino a un anno.**

L'impianto della normativa ha da sempre creato non pochi problemi alle aziende agricole sui cui terreni, spesso, vengono abbandonati materiali di ogni genere.

Sebbene la sentenza costituisca un passo in avanti, non costituisce una idonea soluzione per i casi che si riscontrano nel settore agricolo, dove solo in rari casi è possibile recintare il perimetro dell'intera azienda agricola.



Lavoro occasionale accessorio (voucher)

Modifiche introdotte dalla legge Fornero.

Con circolare n. 4 del 18.01.2013 la Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni operative al proprio personale di vigilanza in merito alle modifiche introdotte dalla legge 92/2012 (cosiddetta riforma Fornero) al lavoro occasionale accessorio (voucher).

la legge di riforma del mercato del lavoro (legge 92/2012) ha riscritto le regole in materia di lavoro accessorio dettate dagli articoli 70 e seguenti del d.lgs. 276/2003 (cd. riforma Biagi).

Per quanto riguarda le imprese agricole (con volume di affari superiore a 7.000 euro annui), le novità riguardano:

- **i soggetti utilizzabili** – non è più possibile utilizzare prestazioni occasionali accessorie rese da casalinghe (ma solo da studenti e pensionati);
- **i compensi massimi** – i compensi del prestatore non possono superare complessivamente (e non più con riferimento a ciascun committente) i 5.000 euro annui;
- **il valore del buono** – il voucher (10 euro) diviene orario, ossia corrisponde al compenso minimo dovuto per un'ora di lavoro (in precedenza, invece, il compenso poteva essere liberamente pattuito dalle parti).

Al riguardo il Ministero del Lavoro, con la circolare allegata, ha fornito le seguenti precisazioni:

1. l'occasionalità della prestazione è delineata sostanzialmente dal rispetto del limite del compenso massimo complessivamente percepibile da ciascun prestatore nel corso dell'anno solare, pari a 5.000 euro indipendentemente dal numero dei committenti; in altre parole la natura occasionale della prestazione è sostanzialmente dimostrata dalla

sola circostanza che non si sia superato il limite reddituale predetto; è consigliabile, anche al fine di limitare il rischio sanzionatorio, che il committente si faccia rilasciare apposita dichiarazione di responsabilità da parte del prestatore in ordine al mancato superamento, anche con altri committenti, del limite di 5.000 euro nell'anno solare;

2. l'ulteriore limite di 2.000 euro nel corso dell'anno solare percepibili da ciascun prestatore qualora il committente sia un imprenditore commerciale o un professionista, non si applica alle imprese agricole (per le quali l'unico limite da rispettare è quello di 5.000 euro annui);

3. le imprese agricole con volume di affari superiore a 7.000 euro annui, possono avvalersi di prestazioni occasionali accessorie rese da pensionati e da studenti con meno di 25 anni di età (e, quindi, non più da casalinghe) per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale;

4. i produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7.000 euro annui, possono invece avvalersi di prestazioni occasionali accessorie rese da qualunque soggetto (purché non iscritto l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli) per lo svolgimento di qualunque attività agricola (anche di carattere non stagionale);

5. il compenso legato a prestazioni di carattere accessorio è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio; il compenso è invece computato ai fini della determinazione del reddito minimo necessario per il rilascio o

il rinnovo del permesso di soggiorno da parte di prestatori di lavoro stranieri;

6. il valore del voucher (attualmente fissato in 10 euro) diviene orario e non può quindi essere utilizzato per remunerare prestazioni di durata superiore ad un ora; in altre parole si passa da un sistema in cui la determinazione dei voucher erogabili a fronte di una determinata prestazione accessoria era rimesso alla libera negoziazione delle parti (committente e prestatore) ad un sistema in cui il compenso da erogare è commisurato alla durata della prestazione e non può essere inferiore ad un voucher per ciascuna ora di attività (nulla esclude invece che il compenso orario può essere superiore a tale limite); per il rispetto di tale previsione gli organi di vigilanza dovranno accertare la durata della prestazione resa;

7. i nuovi voucher – e cioè quelli acquistati dopo l'entrata in vigore della legge 92/2012 – debbono essere datati e numerati progressivamente. Al riguardo il Ministero chiarisce che l'utilizzo del buono debba avvenire entro 30 giorni dalla data di acquisto;

8. i voucher acquistati prima del 18 luglio 2012 possono essere utilizzati entro il 31 maggio 2013 secondo le regole previgenti, anche in relazione al campo di applicazione del lavoro accessorio;

9. il superamento dei limiti ai compensi sopra indicati (5.000 euro annui) e l'utilizzo di buoni "scaduti" (ovvero utilizzati dopo i 30 giorni dal loro acquisto) comporteranno la riconduzione del rapporto occasionale alla forma comune di rapporto di lavoro, ovvero al lavoro dipendente.

Energie rinnovabili efficienza energetica e produzione di energia termica. - DM 28.12.12.

Con la pubblicazione del DM 28/12/12 (G.U. n. 1 del 2 gennaio 2013 supplemento ordinario n. 1), il c.d. decreto "Conto Termico", si è data finalmente attuazione al regime di sostegno introdotto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (il decreto doveva essere emanato nell'ottobre 2011).

Con l'art. 28 del d.lgs. 28/11, difatti, si erano stabiliti i criteri generali dell'atteso nuovo regime di incentivazione:

a) l'incentivo ha lo scopo di

assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio ed è commisurato alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici generati dagli interventi;

b) il periodo di diritto all'incentivo non può essere superiore a dieci anni e decorre dalla data di conclusione dell'intervento;

c) l'incentivo resta costante per tutto il periodo di diritto e può tener conto del valore economico dell'energia prodotta o risparmiata;

d) l'incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse;

e) gli incentivi sono assegnati tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (da emanarsi entro il prossimo 2 aprile).

Sempre in relazione a quanto stabilito dall'art. 28, il decreto recentemente emanato dal Ministro dello sviluppo economico aveva l'obiettivo di fissare le modalità per l'attuazione e l'avvio dei nuovi meccanismi di incentivazione e quindi:

a) i valori degli incentivi, in relazione a ciascun intervento;

b) i requisiti tecnici minimi dei componenti, degli impianti e degli interventi;

c) i contingenti incentivabili per ciascuna applicazione, con strumenti idonei alla salvaguardia delle iniziative avviate;

d) gli eventuali obblighi di monitoraggio a carico del soggetto beneficiario;

e) le modalità con le quali il GSE provvede ad erogare gli incentivi;

f) le condizioni di cumulabilità con altri incentivi pubblici;

g) le modalità di aggiornamento



degli incentivi, nel rispetto dei seguenti criteri: la revisione è effettuata, per la prima volta, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento e, successivamente, ogni tre anni; i nuovi valori si applicano agli interventi realizzati decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di determinazione dei nuovi valori.



Ciò detto si sottolinea che con il “Conto Termico”, vengono messi a disposizione di privati e pubbliche amministrazioni, per il prossimo biennio, 900 milioni di incentivi l’anno, dei quali 700 riservati a famiglie e aziende e 200 destinati agli enti pubblici.

Le agevolazioni spettano alle amministrazioni che realizzeranno interventi di efficientamento energetico su edifici esistenti, mentre nel caso di installazione di impianti a rinnovabili termiche come pannelli solari termici, pompe di calore e caldaie a biomasse l’incentivo viene concesso anche ai privati.

Il provvedimento punta a favorire gli impianti di piccola taglia, con potenza inferiore a 1 Megawatt.

Per il settore delle biomasse sono previsti incentivi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle

serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti a gasolio, olio combustibile, carbone e a biomassa, con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa rientranti nelle seguenti categorie:

- caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt;
- caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kWt e inferiore o uguale a 1000 kWt;
- stufe ed i termocamini a pellet;
- termocamini a legna;
- stufe a legna.

Per le aziende agricole è previsto l’incentivo anche alla nuova installazione di apparecchi domestici e impianti alimentati a biomassa.

Per le sole aree non metanizzate i benefici sono estesi anche alla sostituzione, con apparecchi o impianti a biomasse, di generatori alimentati a GPL ma in questo caso il richiedente deve essere una azienda agricola che svolge attività agroforestale e la tecnologia installata deve garantire le migliori prestazioni per la limitazione delle emissioni.

Il contributo sarà erogato in due annualità per apparecchi e caldaie a biomassa fino a 35 kW di potenza termica, e in cinque anni per le caldaie da 36 a 1.000 kWb (per potenze superiori a 500 kW e fino a 1 MW, il soggetto responsabile dovrà richiedere al GSE l’iscrizione ad appositi registri informatici).

MAGGIORI INFORMAZIONI PRESSO GLI UFFICI DELL’UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI ANCONA

PRODOTTI ALIMENTARI



La Commissione Europea ha varato le linee guida sull'attuazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute che, qualificate come messaggi di commerciali facoltativi quali parole in frasi o singole, immagini o logo, consentono di legare il prodotto alimentare e la salute umana.

Le nuove linee guida intendono aiutare le autorità di controllo nazionali e gli operatori del settore alimentare ad applicare l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari e che stabilisce le condizioni specifiche per l'uso consentito delle indicazioni sulla

salute autorizzate e definisce, ad esempio, che per etichetta debba intendersi «qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento».

Da 7 febbraio 2013 occorre prestare maggiore attenzione all'aspetto delle indicazioni sulla salute e nutrizionali.

TESTO DEL PROVVEDIMENTO PRESSO GLI UFFICI DELL'UNIONE PROVINCIALE AGLICOLTORI DI ANCONA

Vino Documenti di trasporto per i prodotti vitivinicoli

*Circolare
ICQRF
Circolazione
vini
confezionati:
precisazioni.*

Su segnalazione di Confagricoltura, il Ministero delle Politiche Agricole, ha trasmesso a Bruxelles una nota interpretativa relativa all'art.31 del Reg. CE n.436/2009 volta a semplificare le procedure a carico dei produttori di vino imbottigliato che commercializzano il prodotto nel territorio comunitario. Secondo la nota, per il prodotto confezionato inviato nel mercato interno inteso come territorio Unionale,

Tale interpretazione comporta l'esenzione dai nuovi obblighi per le spedizioni di prodotti confezionati nel mercato nazionale e comunitario. Confermerebbe invece l'obbligo di riportare le nuove diciture nei documenti di accompagnamento dei vini sfusi nel territorio nazionale e comunitario e di tutti i vini verso i Paesi Terzi. Nelle more dell'emanazione del parere ufficiale da parte della Commissione UE, l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi ha diffuso il 21 gennaio, anche su nostra sollecitazione, una nota di precisazione a tutti i suoi uffici territoriali nella quale ha riportato l'avviso che, **fin dalla data di emanazione della circolare stessa, "la compilazione del documento di accompagnamento dei prodotti confezionati potrà avvenire senza riportare le indicazioni dell'art.31"**.

SCADENZE MESE DI **MARZO** 2013

2 MARZO

- Versamento imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 1/02/2013 o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/02/2013 per le parti contraenti che non abbiano optato per il regime della cedolare secca;

18 MARZO

- Presentazione della dichiara- Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente;

- Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente;

- Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente;

- Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA relativa al 2012 risultante dalla dichiarazione annuale senza maggiorazione di interessi;

- Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili mese di febbraio 2013;

- Presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente;

- Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti di competenza del mese precedente;

- Intermediari abilitati all'utilizzo del modello F24 cumulativo (ENTRATEL);

- Versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi in consumo nel mese precedente;

- Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 2012 ed operate nel mese di febbraio 2013, ai sensi dell'art. 23, c. 3, D.P.R. 600/73;

- Versamento in un'unica soluzione dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di febbraio 2013 a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;

- Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti o pensionati sulle competenze di febbraio

2013 a seguito delle operazioni di fine anno;

- Versamento in un'unica soluzione dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di febbraio 2013 a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;

- Versamento della rata dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di febbraio 2013 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;

25 MARZO

- Presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizio in ambito comunitario, effettuati nel mese precedente per gli operatori con obbligo mensile esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale oppure all'Agenzia delle Entrate sempre mediante invio telematico;

- Versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli;